

**137<sup>a</sup> Seduta Plenaria**

PC Giornale N.137, punto 1 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.193****MANDATO DEL RAPPRESENTANTE OSCE  
PER LA LIBERTÀ DEI MEZZI D'INFORMAZIONE**

1. Gli Stati partecipanti riaffermano i principi e gli impegni cui hanno aderito nel campo della libertà dei mezzi d'informazione. Essi ribadiscono in particolare che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo riconosciuto internazionalmente, nonché una componente basilare di una società democratica, e che mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti sono essenziali per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili. Gli Stati partecipanti, tenendo presenti i principi e gli impegni sottoscritti in ambito OSCE e pienamente impegnati nell'attuazione del paragrafo 11 della Dichiarazione del Vertice di Lisbona, decidono di istituire, sotto l'egida del Consiglio Permanente, un Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione. Obiettivo di tale decisione è rafforzare l'attuazione dei pertinenti principi ed impegni OSCE nonché migliorare l'efficacia di azioni concertate da parte degli Stati partecipanti, basate sui loro valori comuni. Gli Stati partecipanti confermano che coopereranno pienamente con il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione. Il Rappresentante assisterà gli Stati partecipanti, in uno spirito di cooperazione, nel loro costante impegno per la promozione di mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti.
2. Basandosi sui principi e sugli impegni dell'OSCE, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione osserverà gli sviluppi pertinenti nel campo dei mezzi d'informazione in tutti gli Stati partecipanti e, su tale base, di concerto con il Presidente in esercizio, favorirà e promuoverà la piena osservanza dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi d'informazione. A tale riguardo, il Rappresentante assumerà funzioni di preallarme ed esaminerà problemi gravi provocati, tra l'altro, da ostruzioni all'attività dei mezzi d'informazione e da condizioni di lavoro sfavorevoli per i giornalisti. Il Rappresentante coopererà in stretto rapporto con gli Stati partecipanti, con il Consiglio Permanente, con l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), con l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e, se del caso, con gli altri organi OSCE nonché con le associazioni nazionali e internazionali dei mezzi d'informazione.
3. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione si occuperà, come indicato in questo paragrafo, di reagire in modo rapido a gravi inosservanze, da parte degli Stati partecipanti, dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi d'informazione. In caso di presunta grave inosservanza dei suddetti principi e impegni, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione ricercherà contatti diretti, nella maniera appropriata, con lo Stato partecipante e con le altre parti interessate,

accерterà i fatti, assisterà lo Stato partecipante e contribuirà alla risoluzione della questione. Inoltre terrà il Presidente in esercizio al corrente delle proprie attività e riferirà al Consiglio Permanente in merito ai risultati ottenuti nonché alle proprie osservazioni e raccomandazioni.

4. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione non esercita una funzione giuridica; il suo intervento non può pregiudicare in alcun modo le procedure giuridiche nazionali o internazionali riguardanti presunte violazioni dei diritti dell'uomo. Parimenti, le procedure nazionali o internazionali relative a presunte violazioni dei diritti dell'uomo non precluderanno necessariamente l'attuazione dei compiti del Rappresentante, come indicati nel presente mandato.

5. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione potrà raccogliere e ricevere informazioni sulla situazione dei mezzi d'informazione da fonti degne di fede. Si avvarrà, in particolare, di informazioni e valutazioni fornite dall'ODIHR. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione fornirà il proprio sostegno all'ODIHR nell'accertare le condizioni necessarie per il funzionamento di mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti prima, durante e dopo le elezioni.

6. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione potrà in qualsiasi momento raccogliere e ricevere dagli Stati partecipanti e da altre parti interessate (per esempio, da organizzazioni o istituzioni, dai mezzi d'informazione e dai loro rappresentanti, nonché dalle competenti ONG) richieste, suggerimenti e commenti relativi al rafforzamento e all'ulteriore sviluppo dell'osservanza dei pertinenti principi e impegni OSCE, così come ai casi di presunta grave intolleranza da parte di Stati partecipanti che utilizzino i mezzi d'informazione in violazione dei principi contenuti nel Documento di Budapest, Capitolo VIII, paragrafo 25 e nelle Decisioni della Riunione del Consiglio di Roma, Capitolo X. Il Rappresentante potrà trasmettere richieste, suggerimenti e commenti al Consiglio Permanente, raccomandando ulteriori azioni, se del caso.

7. Inoltre, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione si consulterà abitualmente con il Presidente in esercizio e riferirà regolarmente al Consiglio Permanente. Potrà essere invitato a presentare rapporti al Consiglio Permanente nell'ambito del presente mandato, su questioni specifiche relative alla libertà di espressione e a mezzi d'informazione liberi, indipendenti e pluralisti. Presenterà annualmente rapporti alla Riunione sull'Attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana o alla Riunione di Riesame OSCE circa lo stato di attuazione dei principi e degli impegni OSCE relativi alla libertà di espressione e dei mezzi d'informazione negli Stati partecipanti.

8. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione non comunicherà e non accoglierà comunicazioni da qualsiasi persona od organizzazione che pratici o giustifichi pubblicamente il terrorismo o la violenza.

9. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà una eminente personalità a livello internazionale, con lunga esperienza in materia, che garantisca l'esercizio imparziale della funzione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà guidato dalla propria valutazione indipendente ed obiettiva dei singoli paragrafi del presente mandato.

10. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione prenderà in considerazione casi gravi di violazioni attinenti al presente mandato che si verificano nello Stato partecipante di cui è cittadino o residente, qualora concordino tutte le parti direttamente coinvolte, incluso lo Stato partecipante in questione. In mancanza di detto accordo, la questione sarà deferita al Presidente in esercizio che potrà nominare un Rappresentante Speciale per esaminare tale particolare caso.
11. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione coopererà, sulla base di contatti regolari, con le competenti organizzazioni internazionali, incluse le Nazioni Unite e relative agenzie specializzate, nonché il Consiglio d'Europa, al fine di intensificare il coordinamento ed evitare duplicazioni.
12. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà nominato, conformemente alle procedure OSCE, dal Consiglio dei Ministri su raccomandazione del Presidente in esercizio, previa consultazione con gli Stati partecipanti. Svolgerà le proprie funzioni per un periodo di tre anni, che potrà essere prolungato, con la medesima procedura, per un ulteriore triennio.
13. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione sarà insediato e provvisto di personale conformemente al presente mandato e allo Statuto del Personale OSCE. Il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione e il suo Ufficio saranno finanziati dagli Stati partecipanti tramite il bilancio OSCE, conformemente al Regolamento finanziario dell'OSCE. I dettagli saranno elaborati dal Comitato Finanziario informale ed approvati dal Consiglio Permanente.
14. L'Ufficio del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione avrà sede a Vienna.

PC.DEC/193  
5 novembre 1997  
Allegato

ITALIANO  
Originale: FRANCESE

Dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (capitolo 6)  
delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki

Resa dalla Delegazione della Francia:

"I seguenti Stati membri del Consiglio d'Europa, Parti contraenti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, riaffermano il proprio attaccamento alle disposizioni di detta Convenzione riguardanti la libertà di espressione, compresa la libertà dei mezzi d'informazione.

Ritengono che anche il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione dovrebbe essere guidato da dette disposizioni nell'adempimento del suo mandato.

I nostri paesi invitano gli altri Stati Parte della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a sottoscrivere la presente dichiarazione.

Albania	Regno Unito	Norvegia
Germania	Grecia	Paesi Bassi
Austria	Ungheria	Polonia
Belgio	Irlanda	Portogallo
Bulgaria	Italia	Romania
Cipro	Lettonia	Repubblica Slovacca
Danimarca	Liechtenstein	Slovenia
Spagna	Lituania	Svezia
Estonia	Lussemburgo	Repubblica Ceca
Finlandia	Malta	Turchia"
Francia	Moldova	